

COMUNE DI CEVIO

Regolamento comunale concernente la gestione dei posteggi pubblici

Questo documento contiene:	pagina
A) Indice degli articoli del Regolamento	1
B) Regolamento	2 – 6

INDICE DEGLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA GESTIONE DEI POSTEGGI PUBBLICI

Art. 1	Base legale
Art. 2	Oggetto e scopo
Art. 3	Classificazione
Art. 4	Definizioni e competenze
Art. 5	Parchimetro o cassa automatica
Art. 6	Zone bianche – uso accresciuto
Art. 7	Zone blu
Art. 8	Autorizzazioni – contrassegno
Art. 9	Priorità e divieti
Art. 10	Procedura
Art. 11	Revoca
Art. 12	Veicoli senza targa (stralciato)
Art. 13	Tariffe
Art. 14	Infrazioni e sanzioni
Art. 15	Rimedi di diritto
Art. 16	Abrogazioni
Art. 17	Entrata in vigore

Regolamento comunale concernente la gestione dei posteggi pubblici

(del 16 dicembre 2019)

Base legale

Art. 1 ¹ La base legale del presente Regolamento è costituita dagli articoli 186 e seguenti della Legge organica comunale, dagli articoli 65 e seguenti del Regolamento organico comunale di Cevio, dal Regolamento organico comunale sui beni amministrativi, dalla Legge federale sulla circolazione stradale e dal Regolamento cantonale di applicazione alla Legge federale della circolazione stradale. Sono inoltre richiamati i relativi atti e le specifiche norme di attuazione del Piano regolatore, sezioni di Bignasco, Caveragno, Cevio e Valle Bavona.

² Inoltre si richiama e si applica il progetto denominato: “Comune di Cevio – Regolamentazione posteggi pubblici”, datato 4 maggio 2018, elaborato dallo Studio d’ingegneria Francesco Allievi SA di Ascona, composto dalla relazione tecnica e piani allegati per le sezioni di Bignasco, Caveragno e Cevio, come pure al relativo studio datato 21 giugno 2013.

Oggetto e scopo

Art. 2 ¹ Il Comune di Cevio, allo scopo di disciplinare l’utilizzo dei posteggi pubblici e assicurare un’equa e corretta rotazione della sosta di veicoli nei punti maggiormente sollecitati, istituisce nel comprensorio comunale delle zone di posteggio differenziate. L’intento è inoltre di evitare che i beni comunali siano ad uso privato, di pochi, senza alcuna contropartita e quindi di favorire la realizzazione di posteggi privati.

² Nel limite della disponibilità, il Municipio provvede ad agevolare l’utilizzo, per concessione in abbonamento, di posteggi ai domiciliati e alle persone attive nel Comune che non possono disporre di parcheggi privati.

Classificazione

Art. 3 I posteggi pubblici comunali sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) posteggi in zona bianca con possibili limitazioni o condizioni d’uso sulla base del presente Regolamento;
- b) posteggi in zona blu con possibili limitazioni o condizioni d’uso sulla base del presente Regolamento;
- c) posteggi riservati di servizio in zona gialla;
- d) posteggi destinati alle persone invalide;
- e) posteggi a pagamento, con parchimetro o cassa automatica oppure concessi in abbonamento con autorizzazione municipale.

Definizioni e competenze

Art. 4 ¹ Sono pubblici, a norma del presente Regolamento, tutti i posteggi gestiti dal Comune e così definiti a Piano regolatore, indicati nel progetto di cui all'art. 1 cpv 2.

² Il Municipio tiene aggiornato il censimento dei posteggi pubblici presenti nel comprensorio comunale.

³ Di principio tutti i posteggi pubblici sono gratuiti e a libera disposizione, fatta eccezione per quelli che sono decisi a pagamento o riservati in abbonamento con autorizzazione municipale.

⁴ Il Municipio è competente per la normale gestione dei posteggi pubblici e per decidere le autorizzazioni in zona bianca e in zona blu oppure eventuali limitazioni d'uso provvisorie o a tempo indeterminato, come pure per rilasciare riserve di posteggi, a pagamento o a titolo gratuito, per particolari esigenze di pubblico servizio o di pubblica utilità (posteggi in zona gialla).

⁵ Al Municipio è delegato il compito di stabilire, mediante ordinanza municipale, le zone blu di posteggio e i posteggi a pagamento con parchimetro o cassa automatica.

Parchimetro o cassa automatica

Art. 5 ¹ I posteggi che, per decisione municipale, sono stabili a pagamento, vengono gestiti mediante parchimetri o casse automatiche o nuove tecnologie paragonabili che assicurano affidabilità d'uso e d'incasso.

² I posteggi a pagamento non hanno limitazioni di tempo, ritenuto il pagamento delle relative tariffe per tutto il periodo di stazionamento, riservati i casi particolari decisi dal Municipio.

Zone bianche - uso accresciuto

Art. 6 ¹ Nelle zone bianche, il posteggio regolare e continuato è considerato come uso accresciuto del suolo pubblico, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento organico comunale sui beni amministrativi, e pertanto è soggetto ad autorizzazione e al pagamento della relativa tariffa d'uso.

² L'applicazione della normativa di cui al capoverso 1 è di competenza del Municipio che potrà decidere caso per caso, valutando le situazioni specifiche, avendo particolare riguardo per chi abita nei nuclei dei villaggi.

Zone blu

Art. 7 ¹ All'introduzione del presente Regolamento sono definite le seguenti zone blu di posteggio, utilizzabili come a relativa normativa:

- | | | | |
|----|-----------|-----------------|---------------------------|
| a) | Bignasco: | posteggio P1-BI | piazza della chiesa |
| b) | Cavergno: | posteggio P7-CA | piazza della chiesa |
| c) | Cavergno: | posteggio P8-CA | stabile comunale multiuso |
| d) | Cevio: | posteggio P1-CE | piazzetta fermata bus |
| e) | Cevio: | posteggio P2-CE | piazza |
| f) | Cevio: | posteggio P3-CE | palazzo comunale |

² Nelle zone blu possono essere riservati posteggi in abbonamento nel limite del 60% dei posti auto a disposizione nell'area di posteggio, con arrotondamento alla frazione superiore. I posteggi concessi in abbonamento non hanno limitazioni di tempo.

³ Nelle zone blu il posteggio è di principio gratuito tranne nei casi concessi in abbonamento o che beneficiano di particolari autorizzazioni.

**Autorizzazioni -
contrassegno**

Art. 8 ¹ Il Municipio è competente a rilasciare le autorizzazioni di posteggio in abbonamento mensile o annuale. L'autorizzazione è intesa a pagamento, salvo eccezioni motivate per esigenze di pubblico servizio o di pubblica utilità.

² L'autorizzazione è convalidata con il rilascio di un contrassegno i cui contenuti e disposizioni di dettaglio sono stabili dal Municipio. La gestione dei contrassegni è delegata all'Ufficio tecnico comunale.

³ Il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile dietro il parabrezza.

⁴ L'autorizzazione è valida unicamente per il posteggio per il quale è stata concessa e non dà diritto alla riservazione di un posto auto ma permette unicamente di usufruire degli stalli liberi.

⁵ Le autorizzazioni giunte a scadenza, su richiesta, possono essere rinnovate più volte, nel limite dei posteggi a disposizione e delle priorità di concessione.

⁶ Al Municipio è data competenza in merito alla gestione di richieste o casi particolari di posteggio nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Priorità e divieti

Art. 9 ¹ La priorità d'assegnazione dei posteggi riservati in abbonamento è stabilita come segue:

- a) alle persone invalide o agli anziani privi di posteggi privati;
- b) ai domiciliati che non dispongono di posteggi privati in quanto residenti nei nuclei dei villaggi;
- c) ai domiciliati residenti nella zona in cui si trova il posteggio che non dispongono di posteggi privati;
- d) agli utenti che ne fanno richiesta per esigenze professionali o di servizio;
- e) altre richieste motivate.

² L'autorizzazione non è concessa per i veicoli o altri mezzi di trasporto non regolarmente targati o provvisti di targa trasferibile.

³ Non possono usufruire di autorizzazioni di posteggio i mezzi pesanti e in generale tutti i veicoli di lavoro, fatta eccezione per le automobili.

⁴ In caso di carenza di posteggi a disposizione oppure in presenza di richieste non sufficientemente motivate oppure per esigenze di polizia, il Municipio può negare la concessione.

Procedura

Art. 10 ¹ La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione di posteggio deve essere inoltrata all'Ufficio tecnico comunale mediante l'apposito modulo i cui contenuti sono decisi dal Municipio. La richiesta deve essere motivata.

² Nel caso di richieste eccedenti la disponibilità, le stesse saranno evase in ordine cronologico applicando le priorità d'assegnazione. L'Ufficio tecnico comunale terrà un'apposita lista d'attesa alla quale verrà data evasione alla scadenza delle autorizzazioni in essere.

Revoca

Art. 11 ¹ L'autorizzazione concessa può essere revocata o modificata in ogni tempo per motivi di interesse e di ordine pubblico, oppure se vengono meno i motivi di concessione o in presenza di abusi.

² La revoca è indennizzata, proporzionalmente al periodo restante di concessione, nella caso la stessa fosse dovuta a motivi di interesse o di ordine pubblico, indipendenti dalla volontà o dal comportamento del beneficiario dell'autorizzazione.

Veicoli senza targa

Art. 12 *stralciato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali in sede d'approvazione del nuovo regolamento – decisione 28.04.2020*

Tariffe

Art. 13 ¹ Il Municipio fissa per ordinanza le tariffe d'uso dei posteggi a pagamento o in abbonamento, nei limiti dei seguenti minimi e massimi:

	<u>MINIMO</u> CHF.	<u>MASSIMO</u> CHF.
a) parchimetri o cassa automatica		
- per ogni ora	1.00	2.00
- oppure tariffa giornaliera	5.00	20.00
b) abbonamenti in zona bianca o blu, senza posto riservato, per veicolo		
- mensile	20.00	60.00
- annuale	200.00	600.00

c) *stralciato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali in sede d'approvazione del nuovo regolamento – decisione 28.04.2020*

² In sede di ordinanza municipale, le tariffe possono essere differenziate in base all'ubicazione del posteggio.

³ Il pagamento è dovuto anticipatamente all'uso, per le autorizzazioni come a relativa fatturazione emessa dall'Amministrazione comunale.

⁴ Non è data disdetta dell'autorizzazione e non è dato rimborso della tariffa pagata. Per giustificati motivi e nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, il Municipio può autorizzare il trasferimento a terzi dell'autorizzazione concessa.

⁵ Il mancato pagamento della tariffa dovuta per abbonamenti comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

Infrazioni e sanzioni

Art. 14 ¹ Le infrazioni alla segnaletica esposta e alle norme generali della circolazione stradale sono sanzionate dai competenti Organi di polizia in applicazione delle disposizioni vigenti in materia.

² Nel caso di veicoli o altri mezzi di trasporto posteggiati in modo abusivo, non conforme e/o senza regolare autorizzazione, è data competenza al Municipio d'intervenire per regolarizzare la situazione.

³ I contravventori al presente Regolamento possono essere sanzionati, oltre che con l'eventuale revoca dell'autorizzazione, con una multa da CHF 100.00 fino ad un massimo di CHF 10'000.00, avuto riguardo di applicare il principio di proporzionalità in rapporto alla gravità dell'infrazione e alla recidività.

⁴ La contravvenzione è applicata a norma degli articoli 145 e seguenti della Legge organica comunale.

Rimedi di diritto

Art. 15 ¹ Contro l'applicazione del presente Regolamento è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica della decisione oggetto di contestazione.

² Contro le decisioni su reclamo del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione, a norma degli articoli 208 e seguenti della Legge organica comunale.

Abrogazioni

Art. 16 Il presente Regolamento abroga ogni altra precedente normativa vigente in materia e, in particolare, l'ordinanza municipale del 9 novembre 2009 concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'uso accresciuto del suolo pubblico quando è utilizzato per il posteggio di veicoli o qualsiasi altro mezzo di trasporto.

Entrata in vigore

Art. 17 L'entrata in vigore del presente Regolamento è fissata al momento della crescita in giudicato della decisione d'approvazione da parte della Sezione cantonale degli enti locali.

Regolamento adottato dal Consiglio comunale con risoluzione del 16 dicembre 2019.

Pubblicato per 45 giorni a partire dal 07 gennaio 2020.

Approvato dalla Sezione cantonale degli enti locali con risoluzione del 28 aprile 2020 (rif. 73-RE-15516) con le seguenti modifiche d'ufficio: – stralcio art. 12 – stralcio lettera c) cpv 1 art. 13 – modifica cpv 2 e 3 art. 9.